

TI_GERICHTE INC.2000.17701 vom 23. März 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-03-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2000.17701

FR: TI_GERICHTE INC.2000.17701 du 23 mars 2000

IT: TI_GERICHTE INC.2000.17701 del 23 marzo 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

_____ - in quanto formalmente accusato - è indubitabilmente legittimato ad impugnare il rifiuto del Procuratore pubblico di assumere complementi di prova, non solo per la disposizione di massima dell'art. 280 CPP, ma specificamente per quella relativa alla completazione dell'istruttoria di cui all'art. 196 cpv. 5 CPP. Il reclamo, tempestivo a norma di legge (art. 281 cpv. 1 CPP), è allora ricevibile in ordine.

E. 2

Il citato art. 196 CPP consente alle parti, una volta conclusa l'istruttoria a giudizio del Procuratore pubblico nella sua attività di magistrato inquirente, di formulare istanza di complemento di inchiesta, indicando i mezzi di prova da assumere (si veda anche REP 1997 n. 107; 1998 n. 122). La norma non fa che riprendere - e nei successivi capoversi meglio precisare - quanto disposto dall'art. 58 cpv.

E. 3

Di certo le postulate audizioni testimoniali sono assistite da motivazione, che le inserisce nel contesto inquisito, ma difettano dei requisiti della rilevanza e della pertinenza. Infatti venissero anche questi testimoni (tra i quali clienti giornalisti, come sembrerebbe dagli avanzati nominativi?) ad affermare credibilmente che nei loro confronti _____ si sarebbe comportato con piena concreta responsabilità, accertando le loro intenzioni corrette sulla destinazione degli acquisti, diffidandoli da altro uso non ammissibile e rifiutando fornitura in assenza di sufficienti garanzie, rimangono le evidenze di altre facili vendite prive di qualsivoglia cautela (significativamente nei confronti di minorenni che poi si sono goduti gli " spinelli " a pochi passi dal negozio _____, dove si erano approvvigionati di " sacchetti odorosi ", con preciso richiamo nei confronti del qui reclamante a maggior attenzione: v. rapporto 5 giugno 1999 della Polizia comunale di _____, allegato al doc. __, ed il verbale dell'accusato dinnanzi al magistrato inquirente, pag. 3, doc. __), per così dire confortate dalle citate affermazioni dell'accusato che, per esperienza e formazione specifica di analista chimico, sovrasta di ben più spanne un " paracarro ", affermazioni da integrare con la seguente, pure dinnanzi al Procuratore pubblico, in presenza del suo patrocinatore (verbale citato, pag. 5): " D. quindi sarà d'accordo con me se affermo che coloro che venivano a comperare questi <sacchetti odorosi>, nella maggior parte lo facevano a scopo di stupefacente ? R. non lo metto in dubbio. Preciso però che nessuno si è mai permesso o è stato autorizzato a fumare spinelli in negozio ". Fermo restando che le postulate deposizioni, sebbene indifferenti alla conclusione dell'istruzione formale,

potranno senza difficoltà essere assunte in sede di merito, e senza voler emarginare nel pregiudizio (in senso tecnico), la fattispecie sembra di molto apparentarsi a quella giudicata con sentenza 27 gennaio 2000 della Corte di cassazione del Tribunale federale in re X.A., che ha considerato aver agito con dolo pieno un canapaio, conscio dell'acquisto dei suoi sacchetti di canapa da parte di terzi (e numerosi clienti) per consumo quale stupefacente. E, guarda caso, pure il signor X.A. vendeva anche il necessario per preparare spinelli e per fumare (v. verbale di polizia di _____, annesso al doc. __, domanda/risposta n. 16) e, soprattutto, si riteneva cautelato da un " foglietto illustrativo " indicante sui sacchetti che il loro contenuto era un " Pot-pourri de fleurs de chanvre suisse. Ne doit pas être utilisé comme stupéfiant. Interdit aux mineurs ", che si apparenta a quello figurante nei sacchetti venduti dall'accusato per le informazioni " Canapa Svizzera. VM anni 18 ", con la sibillina aggiunta " Prodotto non trasformabile ".

E. 4

Il reclamo è di conseguenza integralmente respinto con la presente decisione definitiva (art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, e contrario), tassa e spese giudiziarie andando a carico del reclamante soccombente. Per i quali motivi, richiamati i citati articoli di legge, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.